

IGQ: novità per le verifiche di sicurezza delle attrezzature

Isabella Doniselli

Il Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs 81/2008 e successive modifiche – introduce novità per gli adempimenti a carico delle imprese.

Incontro con l'ing. Dario Agalbato, che illustra le iniziative di IGQ a favore delle aziende.

NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA

Il Decreto Legislativo 81/2008 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza), modificato dal Decreto Legislativo 106/2009, all'articolo 71 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro, la richiesta di verifiche periodiche su tutte le attrezzature dell'azienda identificate nell'allegato VII dello stesso decreto (si veda Tab. 1).

“La vera novità – specifica l'ing. Dario Agalbato, Direttore di IGQ, Istituto di Garanzia della Qualità – non è tanto nell'obbligo in sé stesso, che di fatto era già vigente in precedenza, quanto nelle modalità di esecuzione. Si tratta, infatti, di far eseguire verifiche periodiche su un elenco di attrezzature di stabilimento, indicate dall'allegato VII del Decreto, che hanno implicazione con la sicurezza delle persone e che sono soggetti a invecchiamento e usura. Quindi sono coinvolte, ad

esempio, tutte le apparecchiature con fluidi in pressione, gli idroestrattori, i generatori di calore per riscaldamento e tutte le apparecchiature di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg. Ma ciò che più conta è che le verifiche devono essere eseguite entro tempi certi e possono essere affidate anche ad enti privati”.

Una doverosa premessa riguarda il fatto che la maggior parte delle attrezzature in questione, poiché rientrano nella Direttiva Macchine, devono inevitabilmente essere dotate all'origine di Marcatura CE. Il Decreto in questione si preoccupa di verificare che le caratteristiche iniziali permangano nel tempo.

L'Allegato VII del Decreto fornisce una lista delle attrezzature interessate, ma sarà sottoposto, entro la fine dell'anno, all'esame di un'apposita commissione mista (ministeri competenti – Confindustria) per il completamento e la messa a punto dell'elenco definitivo.

Nel frattempo è evidente che da parte delle aziende è opportuno considerare fattivamente la problematica e prepararsi per tempo.

CHE COSA FARE?

Il Decreto prevede che il datore di lavoro (o il suo delegato, in generale il direttore di stabilimento) debba fare domanda di verifica periodica (che può essere annuale, biennale o triennale a seconda dell'impiego della macchina e della sua anzianità - si veda Allegato VII – Tab. 1); tuttavia occorre fare una distinzione tra “prima verifica” e “verifiche successive”. Per la prima verifica è necessario fare domanda all'ISPESL, mentre per le successive occorre rivolgersi all'ASL. Al ricevimento della domanda ISPESL o ASL intervengono per eseguire la verifica. Purtroppo a tutt'oggi accade che oltre il 70% delle attrezzature in esercizio rimane priva di controllo perché ISPESL e ASL non dispongono delle risorse per far fronte all'elevato volume di richieste.

Il Decreto quindi introduce alcune importanti novità:

- per la prima verifica: ISPESL deve effettuare il controllo entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali – se la verifica non è stata effettuata – il datore di lavoro può rivolgersi a enti pubblici o privati abilitati;
- per le verifiche successive: il margine di tempo si riduce a 30 giorni dalla richiesta e anche in questo caso, scaduto il termine, l'imprenditore può rivolgersi a enti privati abilitati.

Inoltre, lo stesso Decreto, per consentire a ISPESL e ASL di migliorare la loro performance, prevede che gli stessi possano avvalersi direttamente dell'intervento dei suddetti enti pubblici o privati, mediante semplici convenzioni. I soggetti privati abilitati, in questo caso, acquistano la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

“I criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, così come le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche indicate all'allegato VII - precisa l'ing. Agalbato - saranno stabiliti con decreto congiun-



Tabella 1 - Elenco delle attrezzature, D.Lgs 81/2008, art. 71, Allegato VII

Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del panierino maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature /insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

to del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.


Tale decreto è attualmente in fase di definizione con la collaborazione tecnica dell'ISPESL. Esso definirà anche le modalità

operative degli enti privati che potranno operare sia su incarico di ISPESL o ASL, sia in proprio. L'elenco degli enti abilitati sarà disponibile pubblicamente. I costi delle verifiche restano a carico dell'azienda. Va notato che gli enti privati dovranno attenersi alle stesse tariffe di ISPESL e di ASL L'ing. Agalbato sottolinea la portata della grande novità introdotta dal decreto, cioè la possibilità per gli imprenditori di rivolgersi a enti privati di loro scelta, definendola "un cambiamento epocale".

Infatti, nelle sue linee generali, il decreto afferma che:

- il datore di lavoro nell'inoltrare domanda di verifica a ISPESL o ASL indica l'ente privato cui ISPESL o ASL possono dare l'incarico dell'esecuzione della verifica;
- trascorsi i tempi prestabiliti, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente all'ente privato di sua scelta (vedi diagramma a lato);
- le tariffe sono obbligatoriamente quelle di ISPESL e ASL e gli enti privati, solo nel caso intervengano direttamente per scadenza dei termini, possono applicare sconti purché non superiori al 15%;
- gli enti di controllo privati, qualora agiscano per conto di ISPESL o ASL, dovranno corrispondere agli stessi una royalty pari al 15% della tariffa, finalizzata a sostenere i costi di costituzione di un database generale di tutte le attrezzature da sottoporre a verifica. Questo tra l'altro, consentirà uno stretto controllo delle tariffe praticate dagli enti privati;
- la qualificazione degli enti privati si basa sulla capacità di eseguire verifiche ispettive e sulla disponibilità territoriale.

"Ritengo che il decreto sia stato impostato in maniera molto interessante - commenta l'ing. Agalbato - soprattutto perché è evidente la preoccupazione di rendere possibile il rispetto dei tempi. Con la facoltà per ISPESL e ASL di servirsi di enti privati, si configura un sensibilissimo contenimento dei tempi di attuazione della verifica e finalmente si apre la possibilità di mettere sotto controllo tutte le macchine, poiché si offre al datore di lavoro l'opportunità di far comunque eseguire le ve-



rifiche sulle proprie attrezzature, cancellando così quella "zona grigia" finora rappresentata dal quel 70% circa di impianti che ISPESL e ASL non erano in grado di controllare.

Inoltre ritengo che un elemento cruciale contenuto nella bozza di decreto ormai in fase di approvazione, sia il fatto che il datore di lavoro, nel fare richiesta per la verifica, indica già all'origine l'organismo privato che ISPESL o ASL può utilizzare come subappaltatore".

Ma quali e quanti potranno essere gli enti privati abilitati? L'orientamento è per un contenimento del numero, a vantaggio di una migliore preparazione e qualificazione degli stessi enti e di una realistica possibilità di controllo.

"I privati - commenta l'ing. Agalbato - dovranno essere competenti e privi di qualunque conflitto di interessi e strettamente controllati dagli enti pubblici, ma in linea di massima possiamo pensare che essendo organismi di certificazione già accreditati, piuttosto che organismi notificati per le Direttive, abbiano una provata serietà e professionalità".

Sarà costituita una Commissione nazionale incaricata della qualifica degli enti interessati, per i quali è prevista tutta una serie di adempimenti e obblighi indispensabili per

l'accreditamento; è in fase di messa a punto anche un sistema di controllo in grado di individuare ogni non conformità e deferire l'ente eventualmente "in difetto" alla stessa Commissione.

IGQ è stato coinvolto in questo iter in virtù dell'ormai lunga e consolidata esperienza di cooperazione con ISPESL.

NUOVO ONERE O OPPORTUNITÀ?

Va detto, tuttavia, che le visite di verifica continueranno ad essere onerose per le imprese, così come lo sono state finora. Quindi è vero che si tratta di un costo per l'imprenditore, ma, come sottolinea l'ing. Agalbato "è una vera possibilità di mettersi al riparo dalla "spada di Damocle" delle responsabilità che gravano sulle sue spalle in mancanza di verifiche da parte di ISPESL o ASL".

D'altra parte l'ISPESL ha un obbligo che nasce da questo decreto, che è quello di conglobare in un unico database nazionale tutte le macchine soggette a controllo, a vantaggio anche di una migliore e più efficace programmazione delle visite di verifica. La delega ai privati consente di avere finalmente tutte le attrezzature sotto controllo. In questo contesto IGQ, nello spirito di offrire un servizio sempre più completo ed articolato, si mette a disposizione dei propri clienti anche per l'esecuzione delle visite di controllo delle macchine "ex Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche", laddove ISPESL o ASL non sono in grado di intervenire direttamente. Pertanto sta

completando l'iter per essere inserito nell'elenco interministeriale degli enti privati abilitati. Nel frattempo sta mettendo a punto la propria rete territoriale di ispettori, per maggiore comodità delle aziende e in considerazione della particolare attenzione che Ministero e ISPESL pongono alla diffusione regionale degli enti di controllo, a beneficio soprattutto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni.

L'invito è rivolto a tutte le aziende del settore delle costruzioni metalliche perché considerino con attenzione l'opportunità di avvalersi del servizio offerto da IGQ.

IL PUNTO DI VISTA DI ACAI

Il servizio che viene proposto da IGQ può essere proficuamente colto dalle aziende e non soltanto dalle associate all'ACAI, stante la professionalità espressa dall'Istituto; infatti rappresenta per tutte le realtà imprenditoriali una valida opportunità per superare finalmente le lungaggini che finora hanno messo in difficoltà tanti imprenditori sotto il profilo della sicurezza nell'impiego delle attrezzature, in assenza delle previste verifiche.

L'invito da parte di ACAI per tutte le aziende - afferma il geom. Giancarlo Coracina, Consigliere di ACAI - è quello di prendere in seria considerazione questa opportunità e di non sottovalutare la "chance" rappresentata dalla possibilità di scegliere in anticipo l'ente privato che dovrà eseguire le visite di controllo delle attrezzature per conto di ISPESL per la prima verifica e per conto di ASL per le verifiche successive. Nonostante costituisca innegabilmente un onere, è tuttavia un'occasione preziosa per mettere finalmente in regola tutte le attrezzature della propria azienda, proteggendosi anche dalle responsabilità derivanti da rischi derivanti dall'impiego di macchinari e impianti non in regola con il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.